TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 253

Abolizione del contributo di costruzione; disposizioni transitorie e speciali

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, la facolta' attribuita al Governo del Re dagli art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), e' abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV. Nondimeno i comuni a favore dei quali detta facolta' fu gia' esercitata possono continuare a riscuotere i contributi, cosi' per la costruzione come per la manutenzione delle fognature, nei limiti e con le modalita' stabilite nei rispettivi decreti di concessione. Nulla e' innovato al decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, che reca provvedimenti per la fognatura e la pavimentazione stradale della citta' di Napoli, al R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195 riguardante l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese e al R. decreto legge 22 agosto 1930 n. 1356, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1931 n. 428, concernente il Governatorato di Roma.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 14 maggio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-253-abolizione-del-contributo-di-costruzione-disposizioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

transitorie-e/versione/0